

Allegato A



UNIONE EUROPEA
FONDO EUROPEO AGRICOLO
PER LO SVILUPPO RURALE:
l'Europa investe nelle zone rurali



Regione Umbria
Giunta Regionale

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER L'UMBRIA 2014 - 2020
MISURA 21 – SOTTOMISURA 21.1**

Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19

Tipologia di intervento 21.1.1

Sostegno per l'agriturismo, le fattorie didattiche e l'agricoltura sociale

**Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti
Anno 2020**

D.G.R. n. 750 del 26 agosto 2020

Direzione Regionale Sviluppo economico, agricoltura, lavoro, istruzione, agenda digitale

Riferimenti normativi

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, in particolare l'art. 39 ter;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 dell'11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Titolo VIII della Legge regionale 9 aprile 2015 n. 12: "Agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie didattiche";
- Regolamento regionale 15 gennaio 2019 n. 1: "Disposizioni regolamentari per l'attuazione del Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015 n. 12 concernente disposizioni in materia di agriturismi";
- Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Deliberazione della Giunta regionale dell'Umbria del 11 marzo 2020, n. 165 concernente gli impatti economici dell'emergenza sanitaria e indirizzi ai servizi regionale che erogano benefici, contributi e finanziamenti comunque denominati alle imprese umbre;
- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Decreto Cura Italia);
- Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) del 19 marzo 2020, n. 1863 concernente il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successivi emendamenti;

- Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (Decreto Liquidità);
- Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (Decreto Rilancio);
- Regolamento (UE) n. 872/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013 per quanto riguarda una misura specifica volta a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1009/2020 della Commissione del 10 luglio 2020 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 808/2014 e (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda alcune misure per rispondere alla crisi causata dalla pandemia di COVID-19;
- Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Umbria, attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, (versione PO 6), approvato con Decisione C(2020)567 final del 28 gennaio 2020 di cui si è preso atto con D.G.R. n. 71 del 12/02/2020.
- Proposta di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Umbria, attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, nella versione PO 8 sottoposta all'approvazione della Commissione Europea
- D.G.R. n. 750 del 26 agosto 2020 avente ad oggetto: *Reg. (UE) n. 1305/2013 - PSR 2014-2020 - Misura 21 Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di COVID-19 (articolo 39 ter) - Tipologia di intervento 21.1.1 Sostegno per l'agriturismo, le fattorie didattiche e l'agricoltura sociale. Attivazione misura e avvio procedure per la presentazione delle domande di sostegno.*

Articolo 1

Finalità e descrizione dell'intervento

Con il presente avviso pubblico, la Regione Umbria disciplina l'attuazione relativa agli interventi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 21 “Sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori e alle PMI particolarmente colpite dalla crisi COVID-19”.

L'intervento di sostegno è rivolto alle aziende agricole che esercitano attività di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale, intendendo dare risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza dell'interruzione delle attività dall'inizio del periodo di diffusione del virus COVID-19, sta colpendo in misura maggiore le aziende agricole che hanno attivato investimenti per la diversificazione.

L'intervento si colloca nel contesto del Reg. UE 2020/872 del 24 giugno 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1305/2013, introducendo “Misure specifiche volte a fornire un sostegno temporaneo eccezionale nell'ambito del FEASR in risposta alla pandemia di Covid-19” - articolo 39 ter.

Il sostegno previsto dalla Misura 21 è finalizzato a fornire liquidità alle imprese per dare continuità alle attività aziendali, tramite l'erogazione di una somma forfettaria “una tantum”, differenziata in relazione alla tipologia dei servizi offerti.

L'intervento si colloca nell'ambito della Focus Area 2a “*migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività*”.

Si ritiene che, indipendentemente dalle diverse configurazioni delle attività aziendali dei beneficiari,

l'ammontare del sostegno sia, in termini assoluti, di modesta entità. L'applicazione dell'importo massimo previsto dalla misura rappresenta una compensazione parziale della perdita sofferta dai beneficiari nel corso della pandemia che ha costretto, conseguentemente all'emanazione delle normative a livello nazionale e regionale, alla chiusura delle attività per circa tre mesi, indipendentemente dalla capacità economica dei singoli beneficiari. Con la riapertura, la possibilità di erogazione dei servizi risulta comunque limitata dalle condizioni poste per il distanziamento fisico.

La modulazione del contributo riflette la maggior perdita subita dalle aziende agrituristiche che offrono alloggio e ristorazione rispetto a quelle che possono offrire solamente uno dei due servizi o rispetto alle aziende agricole che offrono altri tipi di servizi, meno remunerativi se parametrati alle presenze di clienti in azienda e ai costi necessari per l'erogazione dei servizi stessi.

Anche i servizi erogati dalle fattorie didattiche e dalle aziende agricole attive nel settore sociale hanno registrato una grave contrazione e pertanto viene previsto un sostegno sotto forma di aiuto alla liquidità anche per queste attività.

Art. 2

Clausola di salvaguardia

Il presente avviso è condizionato all'approvazione da parte della Commissione Europea e del Comitato di Sorveglianza (CdS).

La Regione Umbria quindi, in relazione a quanto approvato dalla Commissione Europea e dal Comitato di Sorveglianza, nonché in presenza di fatti e circostanze che facciano sorgere dubbi circa la corretta interpretazione delle disposizioni o siano utili a prevenire comportamenti opportunistici od un potenziale uso improprio delle risorse, si riserva la facoltà di integrare o modificare le disposizioni contenute nel presente avviso, inclusi i termini e le condizioni per accedere al sostegno. Questo al fine di garantire la salvaguardia degli interessi comunitari, la trasparenza ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Pertanto, i potenziali beneficiari che intendono presentare domanda di sostegno ai sensi del presente avviso, sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti clausole:

- di essere consapevoli che la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante nei confronti della Regione e che, anche a fronte dell'esito positivo della domanda ed ammissione agli aiuti, il pagamento degli stessi è subordinato alla verifica del rispetto delle condizioni previste dalla misura in mancanza del quale l'amministrazione regionale è esonerata da qualunque vincolo od obbligo alla liquidazione del sostegno concesso;
- di essere a conoscenza e consapevole del fatto che, in caso di modifiche o integrazioni del presente bando, l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme è in capo al richiedente e che le domande non conformi o non regolari alla data di scadenza del presente avviso non potranno essere prese in considerazione.

Art. 3

Definizioni

Ai fini del presente avviso, oltre alle definizioni e disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria in materia di Sviluppo Rurale, alle disposizioni comuni per i fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) ed alla normativa in materia di aiuti di Stato valgono le definizioni e le disposizioni puntuali di seguito riportate.

BANDO DEMATERIALIZZATO SU PORTALE SIAN: avviso pubblico che prevede la compilazione delle domande di sostegno e pagamento tramite il portale SIAN e il contestuale caricamento della documentazione prevista dal bando, in formato elettronico (zip/rar/7-p), utilizzando le funzionalità

disponibili nel portale stesso; i documenti, quindi, devono essere caricati on line nella sezione *Documentazione allegata* senza alcun invio alla Regione Umbria a mezzo PEC.

La trasmissione (il rilascio) della domanda sul sistema SIAN è subordinata alla sottoscrizione digitale della stessa sia da parte del beneficiario, sia del soggetto (CAA o libero professionista) abilitato e incaricato alla compilazione.

Il beneficiario deve sottoscrivere la domanda mediante firma digitale con codice OTP (One Time Password) rilasciata da AGEA, mentre il CAA o il libero professionista deve apporre la propria firma digitale utilizzando il PIN statico ottenuto come utente accreditato e autorizzato a operare sul SIAN.

DOMANDA DI SOSTEGNO: domanda di concessione del sostegno previsto nella pertinente scheda di Misura/Sottomisura/Tipologia di intervento. Va presentata nei termini e con le modalità previsti dagli articoli n. 4 e n. 12, utilizzando le procedure informatizzate disponibili nel portale SIAN.

DOMANDA DI PAGAMENTO: domanda presentata da un beneficiario che ha ricevuto il nulla osta di concessione degli aiuti per ottenere il pagamento/liquidazione dell'aiuto concesso.

FASCICOLO AZIENDALE: per poter accedere agli aiuti il richiedente deve essere censito, con un proprio fascicolo aziendale, nella banca dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN costituita ai sensi del DPR 503/1999. Le informazioni contenute nella banca dati SIAN per ciascun soggetto richiedente, pubblico o privato, inserite ed aggiornate a cura del richiedente, secondo le modalità e regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA, sono utilizzate per le procedure istruttorie, le verifiche e controlli relativi. È responsabilità del richiedente aggiornare, tramite il Centro di Assistenza Amministrativa di sua fiducia ovvero il professionista delegato, il fascicolo aziendale. In caso di incongruenza e/o discordanze con quanto in domanda, farà fede il dato che risulta nel fascicolo aggiornato. Le informazioni contenute nel fascicolo costituiscono l'unica fonte sulla base della quale procedere all'istruttoria. Le procedure informatiche di presentazione della domanda di sostegno e di pagamento scaricano automaticamente le informazioni dal fascicolo aziendale SIAN: conseguentemente, l'assenza di fascicolo SIAN, in qualsiasi fase del procedimento, comporta l'esclusione della domanda. La validazione ed il controllo delle informazioni contenute nel fascicolo è responsabilità dell'Organismo Pagatore e del Coordinamento che, tramite la validazione, garantiscono la correttezza delle informazioni contenute e la corrispondenza tra quanto dichiarato a fascicolo e quanto riportato nella documentazione a supporto, anche per il tramite di appositi controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo SIGC.

FASCICOLO DI DOMANDA: è costituito da tutta la documentazione a supporto della domanda non contenuta nel fascicolo aziendale. L'amministrazione può, in qualsiasi fase del procedimento, richiedere la visione degli originali al fine di controllare la loro corrispondenza con i documenti caricati in fase di compilazione delle domande.

AZIENDA IN ATTIVITÀ: azienda attiva, quindi in esercizio con regolare SCIA comunale (segnalazione certificata di inizio attività) per le attività di agriturismo/fattoria didattica, alla data del 31 gennaio 2020 e alla data di presentazione della domanda di sostegno. Per le aziende agricole attive nel settore sociale, l'esercizio di attività prestate in tale ambito deve essere comprovato da idonea documentazione fiscale riferita ad attività di agricoltura sociale svolta nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.

Art.4

Modalità operative

In relazione alla natura dematerializzata del bando si precisa che, preventivamente al rilascio della domanda, è necessario che l'impresa richieda ad AGEA l'abilitazione alla firma con codice OTP e i soggetti abilitati alla compilazione delle domande (CAA o libero professionista) si accreditino sul sistema SIAN e richiedano il PIN statico.

Le modalità di richiesta e utilizzo dei meccanismi di firma digitale con codice OTP e PIN statico sono state definite da Agea. Per la compilazione e la trasmissione (rilascio) delle domande online si rimanda invece al Manuale Utente scaricabile nell'area riservata del portale SIAN, accessibile ai soli utenti in

possesso di credenziali di accesso al sistema.

Per il dettaglio delle procedure da seguire si rinvia ai successivi articoli dedicati alle domande di sostegno e pagamento.

Art. 5

Beneficiari

Possono beneficiare del presente bando pubblico:

- a) aziende agricole iscritte all'elenco regionale degli agriturismi e che esercitano attività agrituristica.
- b) aziende agricole iscritte all'elenco regionale delle fattorie didattiche e che esercitano attività di fattoria didattica.
- c) aziende agricole che esercitano attività di agricoltura sociale;

Per beneficiare del sostegno le aziende agricole (codice ATECO 01) devono risultare:

1. iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) dell'Umbria
2. iscritte all'anagrafe delle aziende agricole, con fascicolo aziendale regolarmente validato, ai sensi dell'articolo 9 del d.p.r. n. 503/99 e del D.lgs. n. 99/2004;
3. che non siano imprese in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2 del reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, alla data del 31 dicembre 2019.

Art. 6

Condizioni di ammissibilità

Ai fini della concessione del sostegno le imprese richiedenti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5 devono:

- risultare **attive**, quindi in esercizio, con regolare SCIA comunale (segnalazione certificata di inizio attività) alla data **del 31 gennaio 2020** e **alla data di presentazione della domanda di sostegno**;
- avere esercitato l'attività economica, comprovata da idonea documentazione fiscale¹, emessa nel periodo compreso tra **l'1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020**;

Le imprese richiedenti di cui alla lettera c) devono risultare attive nel settore dell'agricoltura sociale nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, comprovando tale condizione con idonea documentazione fiscale riferita ad attività di agricoltura sociale svolte almeno nel periodo indicato.

Art. 7

Localizzazione degli interventi

L'intervento è applicabile su tutto il territorio regionale esclusi i centri urbani di: Perugia (fogli catastali: 214,215,233,234,251,252,253,267,268,401,402,403) e Terni (fogli catastali: da 106 a 111, da 113 a 119, da 122 a 129, da 131 a 139).

¹ È necessario produrre almeno una fattura/ricevuta quietanzata espressamente riferita all'attività dichiarata.

Art. 8

Aiuti di stato e cumulabilità

La Misura 21 "Sostegno a favore di agricoltori colpiti dalla emergenza Covid-19" è attuata compatibilmente con la disciplina in materia di Aiuti di Stato.

Il regime di aiuto è stato registrato con numero SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN), che autorizza il Regime Quadro di aiuti di stato nazionali (artt. 54-61 del Decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020) nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19 (Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020).

In relazione all'entità del sostegno, ai sensi del comma 6 dell'art 39 ter del Reg. (UE) 1305/2013, l'aiuto è cumulabile con qualsiasi intervento straordinario funzionale all'attenuazione delle conseguenze dell'emergenza COVID-19, nei limiti massimi previsti dal regime di aiuto notificato di 800.000,00 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere).

Art.9

Tipo di sostegno

Il sostegno è concesso in forma di indennizzo è erogato sulla base di un importo forfettario alle imprese agricole beneficiarie.

Art. 10

Costi ammissibili e criteri di selezione

Non è previsto il pagamento del sostegno pubblico a fronte di spese sostenute dai beneficiari.

Tenuto conto che la finalità della misura è di fornire un indennizzo alle aziende colpite dagli effetti del COVID-19 e che tali effetti interessano l'intero comparto della diversificazione, non sono stati fissati criteri di selezione.

Art. 11

Importi e aliquote di sostegno

Il presente Avviso pubblico prevede una dotazione finanziaria pari ad € 7.000.000,00.

L'importo del sostegno pubblico erogabile, una tantum, per ogni impresa agricola è modulato in base alla tipologia di servizio offerto:

- a) aziende agricole agrituristiche con alloggio e ristorazione € 7.000,00;
- b) aziende agricole agrituristiche con solo alloggio o sola ristorazione ed eventuali altri servizi € 5.000,00;
- c) aziende agricole agrituristiche con altri servizi (ad es: attività ricreative) € 3.000,00;
- d) aziende agricole che esercitano la sola attività di fattoria didattica € 3.000,00;
- e) aziende agricole che esercitano attività di agricoltura sociale € 3.000,00;

Non è prevista la possibilità di cumulare il sostegno pubblico, pertanto, per esempio, nel caso di aziende agrituristiche che esercitino anche attività di fattoria didattica e/o agricoltura sociale si applicano esclusivamente gli importi per le aziende agrituristiche, in relazione ai servizi offerti.

Nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, si provvederà a ridurre proporzionalmente la sovvenzione in rapporto all'entità delle risorse disponibili.

Art. 12

Presentazione delle domande di sostegno

La domanda di sostegno deve essere presentata sul sistema SIAN entro il **termine dell'8 ottobre 2020**.

La domanda di sostegno deve essere compilata utilizzando la procedura telematica disponibile nel portale SIAN completa dei seguenti allegati:

1. documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
2. Allegato A1 *Dati e dichiarazioni del richiedente*, debitamente compilato in tutte le sue parti;
3. per le sole imprese di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5, SCIA comunale relativa al regolare esercizio delle attività agrituristiche/fattorie didattiche dalla quale risulti che l'impresa era attiva alla data del 31 gennaio 2020 (detta condizione deve sussistere anche alla data di presentazione della domanda);
4. per tutte imprese di cui all'articolo 5, idonea documentazione fiscale riferita ad attività, rispettivamente, agriturbistica o di fattoria didattica o di agricoltura sociale, svolte almeno nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020.

In sede di compilazione della domanda di sostegno, la suddetta documentazione deve essere caricata in un unico file compresso (zip/rar/7-p) nella sezione *Documentazione allegata* in corrispondenza dell'unica voce "Altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica".

Pertanto non è previsto alcun invio alla Regione Umbria a mezzo PEC.

Costituisce **motivo di irricevibilità** della domanda l'assenza anche di uno solo dei documenti elencati in precedenza.

Art. 13

Istruttoria delle domande di sostegno

L'esame istruttorio cui verranno sottoposte le domande si articolerà in due fasi:

- a) fase di ricevibilità: questa fase è diretta ad accertare la completezza e la conformità formale della documentazione presentata. L'istruttoria sulla ricevibilità sarà effettuata dal personale individuato dal responsabile di misura. Le domande pervenute prive anche di uno solo dei documenti richiesti saranno dichiarate irricevibili. Nel caso in cui la fase si concluda con esito negativo (irricevibilità) si provvederà a darne comunicazione all'interessato;
- b) fase di ammissibilità:
 - verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal bando;
 - espletamento dei controlli previsti in materia di Aiuti di Stato e acquisizione dei dati da inserire nell'atto di concessione;
- c) formazione e approvazione dell'elenco degli aventi diritto al sostegno e dell'eventuale declaratoria di inammissibilità entro il 31 dicembre 2020;
- d) pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul canale bandi del sito istituzionale degli atti di approvazione degli elenchi di cui al precedente punto.

Art. 14

Presentazione delle domande di pagamento

Una volta ricevuta la concessione di ammissibilità della domanda di sostegno con indicato l'importo del sostegno concesso il beneficiario può presentare la domanda di sostegno sul sistema SIAN in

modalità “dematerializzata”, secondo le procedure previste dal sistema stesso.

Le domande di pagamento devono essere presentate sul SIAN entro l’**1 marzo 2021**, pena la revoca del sostegno concesso.

Art. 15

Istruttoria delle domande di pagamento e liquidazione del sostegno

Le domande di pagamento presentate entro il termine di cui all’art. 14 sono liquidate dall’organismo pagatore AGEA previa verifica da parte dell’ufficio istruttore regionale dell’assenza di doppio finanziamento, nonché della verifica dei limiti massimi previsti dal regime di aiuto notificato di 800.000,00 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere).

Art. 16

Controlli, revoche e sanzioni

I controlli sono effettuati secondo le disposizioni emanate dalla Giunta Regionale con l’atto relativo a: “Indicazioni in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti per inadempimento degli impegni da parte dei beneficiari delle misure di sviluppo rurale connesse agli investimenti e operazioni non connesse alle superfici e agli animali” a cui si rimanda per le violazioni di carattere generale.

In ogni caso si dà luogo alla revoca del contributo assentito in presenza di violazioni di impegni essenziali. Si configurano come violazioni degli impegni essenziali che comportano l’esclusione dall’aiuto:

- falsa dichiarazione resa deliberatamente;
- negazione esplicita e non giustificata all’accesso agli appezzamenti e agli impianti, nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari eventualmente incaricati dell’attività di ispezione e controllo.

La revoca del contributo comporta l’obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite con interesse calcolato al tasso legale, secondo quanto previsto dall’art. 35 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Art. 17

Trattamento dei dati personali

I dati personali conferiti per la partecipazione al presente avviso, saranno raccolti e trattati ai fini del relativo procedimento istruttorio secondo le modalità e per le finalità di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e al Regolamento UE 2016/679. I richiedenti sono invitati a prendere visione delle condizioni generali contenute nell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 2016/679, di cui all’Allegato A2 *Informativa privacy* al presente bando.

Art. 18

Informazioni sul procedimento

L’Autorità di Gestione del PSR per l’Umbria 2014-2020 incarica, per gli adempimenti amministrativi di cui alla presente misura, il Dirigente del Servizio *Sistema di conoscenza ed innovazione, servizi alla popolazione ed al territorio rurale*, Responsabile di misura e individua nel Responsabile della Sezione Interventi connessi alle calamità naturali, alle agevolazioni fiscali e creditizie, il Responsabile del

procedimento.

I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all'indirizzo e-mail spetrillo@regione.umbria.it. Per ragioni di trasparenza, pari opportunità tra tutti i potenziali beneficiari e buon andamento della Pubblica Amministrazione non saranno fornite indicazioni e chiarimenti in forma diversa dalla quella scritta, l'unica idonea ad essere tracciata e verificabile.